

Spett.le A.T.M Messina S.p.A.,  
giusto decreto giudiziale del 23 maggio 2022, si chiede a questo spettabile Ente di pubblicare tempestivamente sul sito internet dell'Azienda, il ricorso proposto dal Sig. Paolo Romano. In allegato unitamente all'istanza di pubblicazione per pubblici proclami, si trasmettono copie conformi all'originale dal quale sono stati estratti del ricorso, della procura, del primo decreto di fissazione di udienza, dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, del decreto di autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione che è stata oggetto di rinvio d'ufficio per eccessivo carico di ruolo. Voglia l'Ente richiesto dare comunicazione allo scrivente procuratore dell'avvenuta pubblicazione.

Distinti Saluti

**Avv. Santina Sapuppo**

avv.santinasapuppo@arubapec.it

Viale Giostra 43  
98121 Messina (ME)  
Mob: 3472981309



Save a tree. Do not print this message if not really necessary.

---

*Questa comunicazione e ogni eventuale file allegato sono confidenziali e destinati all'uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di comunicarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto. Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione via e-mail.*

*The information contained in this e-mail message is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail message.*

---

[#4zjTv]\_yuEGtz1CBKMLVA3M]

**Santina  
Sapuppo**

CN = Santina  
Sapuppo  
C = IT

**Avv. Santina Sapuppo**

98121 Messina - Viale Giostra n.25 isol.487

Tel. fax 090 363542

E-mail: [santina.sapuppo@hotmail.it](mailto:santina.sapuppo@hotmail.it)

Pec: [avv.santinasapuppo@arubapec.it](mailto:avv.santinasapuppo@arubapec.it)

### Notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto Avv. Santina Sapuppo, C.F. SPPSTN86H55F158I, nell'interesse del Sig. Paolo Romano nato a Messina il 06.04.1990, C.F. RMNPLA90D06F158B, residente a Certosa di Pavia in via E. Montale 25,

#### chiede

all' A.T.M. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, di provvedere tempestivamente a pubblicare sul proprio sito web l'avviso di notifica per pubblici proclami del ricorso proposto dal Sig. Paolo Romano contro l'A.T.M S.p.A avente n. R.G. 5058/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro, Giudice Dott.ssa Valeria Totaro, per l'annullamento della graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami di 60 operatori di esercizio parametro 140, in esecuzione del decreto del Giudice del 23 maggio 2022, che ha autorizzato la notifica ai controinteressati per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito internet della convenuta A.T.M S.p.A.. Si allega alla presente istanza: il ricorso, la procura alla lite, il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, fissata per il 10.05.2022; il verbale di prima udienza con il quale è stato disposto il rinvio della prima udienza alla data del 13.12.2022, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; ed il decreto autorizzativo del 23 Maggio 2022.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, si attesta che il ricorso e la procura; il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il 10.05.2022; il verbale di prima udienza con il quale è stato disposto il rinvio della prima udienza alla data del 13.12.2022; l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; ed il decreto autorizzativo del 23 Maggio 2022 sono conformi agli originali depositati nel fascicolo del giudizio n. R.G. 5058/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Messina, sezione Lavoro, da cui sono stati estratti.

Messina, li 30.05.2022

Avv. Santina Sapuppo

**Studio Legale**  
**Avv. Santina Sapuppo**  
**98121 Messina – Viale Giostra n. 25 is. 487 Tel. 090.363542**  
**p.e.c.: avv.santinasapuppo@arubapec.it**

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Nell'interesse del Sig. Paolo Romano, nato a Messina il 06.04.1990, C.F. RMNPLA90D06F158B, residente a Certosa di Pavia in via E. Montale 25, rappresentato e difeso dall' Avv. Santina Sapuppo, c.f SPP STN 86H55 F158I, giusta procura rilasciata in foglio separato congiunto telematicamente al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo recapito professionale in Messina, Viale Giostra n. 25 is. 487, la quale dichiara la propria disponibilità a ricevere le comunicazioni al telefax numero 090363542 ovvero nella casella pec: avv.santinasapuppo@arubapec.it

**Ricorrente**

**Contro**

ATM Messina s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, Palazzo Zanca, C.F./P.IVA 035739940834, pec atm.messina@pec.it

**Resistente**

**PREMESSO IN FATTO CHE**

- Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione bandita dall'A.T.M Messina S.p.A., per l'assunzione di 60 operatori di esercizio parametro 140, pubblicata il 16 ottobre 2020;
- Egli è stato incluso nell'elenco degli ammessi alla prova preselettiva del 13.11.2020 con un punteggio per titoli di 70 su 100 così ripartito: 20 punti per il possesso della patente DE in corso di validità; 20 punti in ragione dell'esperienza lavorativa documentabile maturata nel TPL, riconosciuta dal bando in favore di tutti coloro che avessero prestato attività lavorativa nel settore, per un periodo da 2 a 5 anni, perché impiegato dal 21.08.2017 presso l'Autoguide SpA, via M.F. Quintiliano, 18 in Milano; 10 punti perché in possesso del diploma di scuola superiore; 20 punti per il domicilio o la residenza presso il Comune di Messina;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0006022-31/05/2022 Entrata.

Stampato il giorno 31/05/2022 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: SANTINA SAPUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 9dd62bc5fdb1b66



- all'esito della prova preselettiva l'odierno ricorrente ha conseguito un punteggio di 46,25 su 60, punteggio che sommato a quello di 70 ottenuto in forza dei titoli, era pari ad un totale di **116,25 punti**;
- con verbale dei lavori della Commissione di selezione del 19.07.2021, il suo punteggio è stato rettificato *in peius* di 20 punti con la seguente motivazione: "il candidato dichiara una residenza e/o un domicilio a Certosa di Pavia". Sicché in mancanza del requisito della residenza e/o domiciliazione presso il Comune di Messina, il punteggio complessivo riconosciutogli, è stato ridotto a 96,25;
- Con avviso di convocazione del 24.07.2021, i primi 65 candidati in graduatoria con punteggio sino a 113,50 sono stati convocati per l'espletamento della prova di guida per il giorno 03.08.2021;
- Con ricorso amministrativo del 30.07.2021, l'odierno ricorrente ha chiesto la revisione del proprio punteggio e la convocazione all'espletamento immediato della prova pratica, assumendo l'illegittimità e l'illogicità del metodo di assegnazione del punteggio aggiuntivo riconosciuto in base alla residenza;
- In data 03.08.2021, la commissione concorsuale si è riunita e, dopo aver riesaminato tra gli altri, anche la posizione dell'odierno ricorrente, individuato con il numero di protocollo 161279, lo ha definitivamente escluso dall'espletamento immediato della prova di guida, avendo confermato lapidariamente la decurtazione del suo punteggio e la posizione in graduatoria al n. 208;
- In data 06.09.2021, è stato pubblicato il verbale del 03.08.2021 in cui veniva confermata la decurtazione del punteggio dell'odierno istante per i motivi sopra esposti; l'esclusione dall'espletamento della prova pratica di guida svoltasi in pari data e stilata la graduatoria definitiva "per eventuali future assunzioni".
- Nella detta graduatoria egli risulta collocato alla posizione n 208, deteriore persino di un posto rispetto a quella n. 207, riconosciutagli prima della presentazione del ricorso amministrativo, e ciò perché nel verbale del 03 agosto si dà atto della rettifica *in melius* del punteggio di altro concorrente anch'egli ricorrente in forza di una istanza esaminata nella stessa data.

Tutto ciò premesso in fatto, l'odierno istante

### **Ricorre**

All'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinché previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., dichiarare la nullità



della graduatoria definitiva di selezione e di ogni ulteriore atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso; nonché accerti il diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione utile in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato (eventualmente anche per scorrimento della graduatoria); condannando altresì l'ATM Messina S.p.A. al risarcimento del danno.

Si premette in primo luogo la competenza di questo On. Le Giudice, il quale è chiamato a conoscere delle controversie relative alle procedure di reclutamento del personale di cui al caso di specie, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, restando viceversa esclusa l'alternativa competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ciò anche alla luce della copiosa giurisprudenza amministrativa, tra cui si cita da ultimo la sentenza emessa dal TAR Sicilia pubblicata il 13.10.2021 della sezione distaccata di Catania, in una controversia instauratasi contro l'ATM di Catania, avente ad oggetto una procedura concorsuale per addetti di esercizio, pronuncia che è perfettamente conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione sentenza a Sezioni Unite n. 28330 del 2011.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

L'atto lesivo dell'interesse del sig. Paolo Romano, da cui decorre il termine per l'impugnazione, è il "verbale n.7 del 03.08.2021 approvato unitamente alla graduatoria definitiva" pubblicata in data 06.09.2021. Nel detto verbale, come si è già detto - è stato infatti esaminato dalla Commissione di selezione, il ricorso inviato il 30.07.2021, nell'interesse del Sig. Paolo Romano (individuato nella procedura concorsuale con ID 161279) avverso il verbale n. 6 del 19.07.2021 dei lavori della Commissione, con il quale, il ricorrente ha subito la decurtazione del punteggio prima riconosciutogli e che gli avrebbe dato diritto ad essere convocato all'immediato espletamento prova pratica di guida. Nel detto documento si dà atto dell'esame della posizione di 3 ricorrenti: il candidato ID 164357, il cui ricorso si conclude con la conferma della decurtazione di 20 punti, "*perché alla scadenza dell'avviso del concorso era stato prodotto dal candidato solo il foglio rosa per la patente DE, titolo di guida non valido*"; il candidato 164307 la cui posizione, in accoglimento della relativa istanza, è stata rivista con la riassegnazione dei 20 punti riconosciuti per "*patente DE in corso di validità, perché all'atto della scadenza dell'avviso del bando di concorso, era stata già avanzata richiesta di rinnovo della stessa alla Motorizzazione civile*", dimodoché dalla posizione 305 da egli occupata nella graduatoria formulata dalla Commissione di selezione prima della seduta del 03 agosto 2021, egli è



balzato alla posizione 91 di quella definitiva stilata nella stessa data, essendogli stato attribuito un punteggio complessivo di 108. Infine è stata esaminata anche la posizione del candidato ID161279, ovverosia dell'odierno ricorrente. All'esito dell'esame è stata confermata la decurtazione dei punti per titoli, provocandone lo slittamento in graduatoria alla posizione 208, deteriore alla posizione n. 207, riconosciutagli prima dell'esame del suo ricorso. L'ulteriore scorrimento della sua posizione in graduatoria è dovuta come si è già accennato, al balzo in avanti compiuto dal candidato ID 164307, il cui ricorso è stato esaminato con successo sempre in data 03 agosto 2021 e dalla incomprensibile permanenza all'intero della graduatoria finale del candidato n. 16 ID 163924, assente il giorno di convocazione per l'espletamento della prova di guida e che per effetto dell'art. 7 comma 1 n. 3 dell'avviso di selezione, avrebbe dovuto invece essere escluso dalla selezione e, dunque, non apparire più in graduatoria.

La Commissione di selezione, invero, nell'esaminare il ricorso presentato dal signor Romano, si è limitata a prendere atto che nell'autocertificazione da egli prodotta in seno alla domanda di ammissione alla selezione, egli ha indicato di essere residente a Certosa di Pavia, senza esaminare ed argomentare in merito alle specifiche doglianze esposte dal ricorrente, così consacrando la lesione dell'interesse del Sig. Romano, che ha visto sfumare la propria possibilità di essere assunto nell'immediato all'interno dell'azienda e probabilmente anche in futuro. La graduatoria definitiva stilata il 03 agosto 2021 reca infatti la dizione "*graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato*", sicché la sua attuale collocazione nella posizione n. 208 rende inverosimile anche la sua eventuale futura convocazione.

Il riconoscimento dell'idoneità dei primi 65 candidati, dichiarata nel verbale del 03 agosto 2021, inoltre ha determinato l'attualità dell'interesse di Paolo Romano ad agire. Affinché il partecipante ad un concorso pubblico possa ricorrere in giudizio, è necessario che oltre ad essere legittimato, sia titolare di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale. Il requisito dell'attualità si ha allorché la lesione non dipenda da avvenimenti futuri ed incerti e sussista al momento della decisione. Orbene, la lesione dell'interesse legittimo del ricorrente è divenuta diretta, concreta ed attuale solo con il verbale del 03 agosto 2021 pubblicato il 06.09.2021, che ha contestualmente rigettato il ricorso dell'odierno istante, dichiarato l'idoneità dei primi 65 candidati e redatto la graduatoria definitiva.



Il ricorrente con il presente ricorso intende dunque impugnare il verbale del 03 agosto 2021 e gli atti ad esso presupposti e consequenziali, tra cui nello specifico, anche l'interpretazione data alla clausola del bando di cui all'art. 3 punto 1 che, così recitava: "20 punti per essere residente o domiciliato nella provincia di Messina. Il requisito della residenza o domicilio presso la Provincia di Messina è richiesto per la conoscenza della rete urbanistica territoriale e per le caratteristiche del lavoro distribuito su turni anche notturni", che contrariamente alla *ratio* proclamata, se interpretata restrittivamente - come è stato fatto dalla Commissione di selezione e dall'ATM Messina - non consente l'attribuzione del detto punteggio a coloro che siano in grado di soddisfare il requisito di una migliore conoscenza della rete urbanistica territoriale, perché in passato residenti a Messina, oltretutto in grado di soddisfare il requisito della vicinanza al luogo di lavoro perché disponibili a trasferire quivi la propria residenza all'atto dell'assunzione, e ciò

#### **Per i seguenti motivi**

Come già argomentato dal Sig. Paolo Romano nel ricorso che qui si produce, infatti, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale "*l'accesso in condizioni di parità agli uffici pubblici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato*", principio che trova ora specifica collocazione normativa nell'art. 35 c.5 ter del D.Lgs 165/2001. Sull'argomento si è espressa più volte anche la giurisprudenza amministrativa, tra cui si cita qui *ex multis*, quella del TAR Sicilia di Palermo, sez. III, sent. 1010 del 31.05.2011, emessa in relazione all'impugnazione di un avviso di selezione per il conferimento di incarico di co.co.co per l'esercizio delle funzioni di psicologo, pubblicato dal Comune di Campofelice di Roccella, che poneva quale requisito di preferenza ai fini dell'assunzione, proprio la residenza nel detto Comune. Il TAR, in accoglimento del ricorso dell'istante, ha motivato la propria decisione richiamando copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale ed in particolare le sentenze nn. 1587/1969, 86/1963; 13/1961; 15/1960 ordinanza n. 33 1988, le quali hanno costantemente affermato che "*l'art 51 comma primo della Costituzione prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza*" e che "*l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con*



*identico risultato*". Nella detta pronuncia, il TAR Sicilia ha precisato altresì che *"la Corte costituzionale ha avuto modo di statuire peraltro, anche che non è razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza, su situazioni intrinseche di merito e che è da considerarsi illegittima una norma che escludendo la possibilità del merito comparativo, concede un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale"*. In senso conforme si è espresso di recente anche il Tar Toscana sez. I, sentenza n. 891/2017 che ha annullato il bando e la relativa graduatoria finale del Comune di Palazzuolo sul Senio, per la formazione di una graduatoria relativa allo svolgimento di lavoro a supporto della biblioteca comunale, confermando invece la piena legittimità della regola, come obbligo da assolvere in caso di assunzione in servizio ad esito della procedura stessa.

Le clausole del bando che non determinano con certezza l'esito negativo del concorso (sancendo l'esclusione dalla procedura), ma che prevedono criteri di selezione che rivelano la loro incidenza lesiva solo all'atto della concreta applicazione della procedura, possono essere infatti impugnate solo con l'atto che concretamente gli dà attuazione e, ciò, in quanto l'interesse a ricorrere deve sussistere a pena di ammissibilità, al momento della proposizione del ricorso, non potendo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione potenziale, concretizzare il requisito dell'attualità e della concretezza dell'interesse a ricorrere. Così si è sempre orientata la giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato 665/2020; 4169/2018; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1261) la quale in proposito, ha più volte affermato, che *"I provvedimenti amministrativi che hanno natura generale ed astratta possono essere impugnati solo unitamente all'atto applicativo, atteso che il pregiudizio, da cui deriva l'interesse a contestare la previsione della lex specialis, sorge soltanto con l'atto applicativo che ad essa assegna una fra le più opzioni esegetiche ammissibili, la quale non è coincidente con l'interesse del ricorrente."* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, n. 6089/2020). La clausola dell'avviso di selezione quivi contestata, non solo ha avuto l'effetto di escludere - in conseguenza alla decisione del 03 agosto 2021 - dall'immediata assunzione il sig. Romano, causandone al contempo un forte scivolamento nella graduatoria alla posizione 208, ma ha determinato anche la prevalenza assoluta di *"situazioni estrinseche di residenza, su situazioni intrinseche di merito"*. Ciò è desumibile a titolo meramente esemplificativo, anche dalla semplice circostanza che solo 21 candidati sui primi 65 tra coloro che sono stati convocati per la prova di idoneità alla guida, hanno



conseguito ad esito della prova preselettiva un punteggio migliore di quello dell'odierno ricorrente. Il sig. Paolo Romano, in caso di accoglimento del motivo principale del presente ricorso e, dunque, della necessità di interpretare la clausola del bando relativa alla residenza in modo coerente alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della giustizia amministrativa che ad essa si è sempre conformata, conseguendo un punteggio che lo avrebbe collocato tra i primi convocati per la prova di guida, avrebbe dunque diritto ad essere sottoposto alla detta prova di idoneità, e/o comunque, in caso di inidoneità alla visita medica di taluno dei soggetti già dichiarati idonei alla prova di guida, di essere convocato con preferenza rispetto agli altri candidati, per supplire all'inidoneo; oltretutto in caso di futuro attingimento dalla graduatoria definitiva, ad essere chiamato con preferenza rispetto agli altri, in caso di nuove assunzioni.

Ove si interpretasse la clausola di cui all'art. 3 del bando per "*essere residente o domiciliato nella Provincia di Messina*", esclusivamente in termini di attualità, ciò condurrebbe all'irragionevole, contraddittoria e paradossale conclusione per la quale, chi era residente al tempo del bando nella città di Messina anche da pochi giorni e, quindi, privo di una reale conoscenza della rete urbanistica territoriale, avrebbe diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, che invece viene al contempo negato al candidato che viceversa possiede una reale conoscenza della rete stradale cittadina, perché nato e cresciuto nel detto contesto e quivi vissuto più a lungo, come nel caso dell'odierno istante che ha risieduto ininterrottamente per ben 27 anni nel contesto a Messina, luogo in cui sarebbe disponibile a ritrasferirsi immediatamente, avendo qui tutti i propri affetti ed amicizie, oltretutto un immobile idoneo nel quale abitare, per di più gratuitamente. Egli infatti in data 28 luglio 2021 ha contratto matrimonio con Arianna Zuccaro anch'ella messinese, alla quale il padre Zuccaro Giovanni, vorrebbe destinare l'immobile di sua proprietà al momento disabitato ed ubicato in via Polveriera n. 36 a Camaro inferiore.

Ai fini della formulazione di ulteriori considerazioni circa le situazioni di merito del ricorrente, in comparazione con quelle degli altri candidati ad esso preferiti in forza del solo criterio della residenza, sarebbe necessario accedere alla documentazione degli altri partecipanti alla procedura collocati in posizione peggiore, non potendosi formulare considerazioni diverse e maggiori rispetto a quelle oggi qui esposte, in mancanza della conoscenza degli atti del procedimento relativi ai titoli di cui all'art. 3 del bando, posseduti dagli altri candidati. Tale istanza già formulata nel ricorso amministrativo del 30 luglio 2021 e rimasta priva di riscontro, è stata reiterata a mezzo pec in data 03 novembre 2021,



per meglio tutelare il diritto e l'interesse legittimo del sig. Paolo Romano, in ragione della pubblicazione sulla Gazzetta del Sud del 30 ottobre 2021 di un articolo narrante *“il riscontro di anomalie nei titoli presentati dai candidati risultati vincitori”*. Come si è detto infatti, giacché tra i candidati presenti nella long list, solo 21 sui 65 di quelli dichiarati idonei, e pertanto destinati all'immediata assunzione, possiedono un punteggio conseguito ad esito della prova preselettiva migliore di quello del candidato odierno ricorrente, è chiaro come l'elemento che spostò il giudizio di meritevolezza in favore di altri candidati in luogo del Sig. Paolo Romano, risiede proprio nei titoli di cui all'art. 3 del bando, che sono stati più volte oggetto di rivalutazione. Ad una prima graduatoria degli idonei del 13.11.2011 basata esclusivamente sui titoli, ne è seguita una successiva del 14.11.2021 in rettifica della precedente, per una errata interpretazione del bando circa la valutazione delle esperienze professionali. La stessa è stata aggiornata da una nuova rettifica dei punteggi dei titoli, giusto verbale n. 6 della Commissione di selezione del 19.07.2021; il quale a propria volta è stato seguito da una nuova verifica dei titoli, di cui alla graduatoria provvisoria pubblicata prima dell'espletamento della prova pratica, nella quale veniva specificamente affermato che *“si riporta di seguito la graduatoria significando che la Commissione di selezione ha provveduto alla verifica della rispondenza della documentazione allegata dai candidati rispetto al punteggio automaticamente attribuito dalla piattaforma della società Ales al fine di completare l'elenco dei primi 65 per i quali far sostenere la prova pratica”*. Non può prescindersi ai fini di un corretto giudizio circa la legittimità della selezione e la sua uniformità ai criteri di imparzialità, dall'esame degli atti relativi ai tutti i titoli dei candidati collocati in posizione migliore rispetto a quella dell'odierno ricorrente e dei verbali relativi alla loro valutazione, di cui ai fini istruttori si chiede l'ordine di esibizione, *a fortiori* alla luce dell'articolo giornalistico di cui si è detto. Non possono infatti, nel caso di specie essere opposte ragioni di tutela della riservatezza degli altri candidati a fronte dell'esigenza di garantire la tutela del diritto di difesa e dell'interesse legittimo del ricorrente. Il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia del 19.01.2021 la n. 587, ha infatti chiarito che *“il diritto di accesso ad atti di una procedura concorsuale esclude in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tutti gli atti una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. [...]* In particolare, salvo il caso di richiesta di accesso ad atti concernenti dati sensibili [...],



*non potendosi ipotizzare alcuna lesione della sfera giuridica degli altri concorrenti nel caso di ostensione degli atti o documenti riguardanti il loro status o comunque allo svolgimento della carriera di dipendenti della pubblica amministrazione dovrebbero garantirsi le esigenze di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, evitando di legittimare ambiti anche parzialmente sottratti all'accesso documentale".*

La detta riservatezza infatti è stata tutelata in modo talmente abnorme da rendere impossibile persino al termine dell'intera procedura concorsuale anche conoscere il semplice nome dei candidati vincitori, con buona pace dei criteri di trasparenza dell'azione amministrativa ed impossibilità per l'odierno istante di individuare i propri potenziali controinteressati.

Tutto quanto sopra premesso, il Sig. Paolo Romano, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre all'On. Le Giudice adito affinché accolga le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- 1) Preliminarmente autorizzare, giusta istanza prodotta in calce al presente atto, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- 2) In via istruttoria ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai titoli di cui all'art. 3 dell'avviso di selezione per titoli ed esami del 16.10.2020 dei candidati collocati in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente e dei verbali relativi alla loro valutazione, ordinando altresì il disvelamento dei dati relativi ai candidati risultati vincitori;
- 3) Accertare e dichiarare la nullità della graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami del personale idoneo a cui attingere per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con mansioni di Operatore di esercizio, parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotramvieri, pubblicata in data 06.09.2021, per effetto delle censure mosse nel presente ricorso e di quelle ulteriori eventualmente emergenti ad esito dell'esibizione della documentazione in possesso dell'ATM Messina S.p.A.;
- 4) Annullare il verbale n. 7 dei lavori della Commissione di selezione e tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali, con il quale è stato respinto il ricorso di Paolo Romano



- avverso il Verbale dei Lavori della Commissione di selezione n. 6 del 19.07.2021 anch'esso oggetto di impugnazione in quanto atto presupposto;
- 5) Accertare e dichiarare che l'art. 3 dell'avviso di selezione pubblica dell'ATM Messina S.p.A. del 16.10.2021 il quale riconosce 20 punti per "essere residente o domiciliato" nella Provincia di Messina, non può che essere interpretato nel senso che essi debbano essere riconosciuti anche a coloro "*avendo risieduto nella Provincia di Messina siano in grado di soddisfare la conoscenza della rete urbanistica stradale e siano disponibili a ritrasferire ivi la propria residenza*". In caso contrario annullare l'art. 3 del bando perché non prevedendo che il punteggio aggiuntivo di 20 punti debba essere riconosciuto anche a coloro che abbiano risieduto nella provincia di Messina, finisce per favorire la vincita del concorso solo di coloro che risiedono nel Comune di Messina, e ciò in contrasto ai principi di cui agli artt. 2, 4, 16 della Cost. ed al principio della libertà di stabilimento del lavoratore, stabilito dal TUE e dal TFUE.
- 6) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Paolo Romano ad essere sottoposto alla prova di idoneità alla guida ai fini della sua immediata assunzione;
- 7) Condannare l'ATM Messina S.p.A. al risarcimento nella forma del danno emergente in favore del Sig. Paolo Romano, da quantificarsi nella misura dei canoni di locazione di € 6.000,00 annui che egli è costretto a versare al fine di svolgere attività lavorativa a Certosa di Pavia, con decorrenza dalla data di stipula dei contratti di lavoro dei primi 60 candidati ad egli ingiustamente preferiti e sino alla stipula del suo contratto di lavoro con ATM S.p.A. Precisandosi a tal fine che qualora egli potesse esperire nella città di Messina la propria attività lavorativa, potrebbe abitare gratuitamente nella casa intestata al suocero Zuccaro Giovanni in via Polveriera n. 36 Camaro Inferiore, avendo egli contratto matrimonio con la di lui figlia, Zuccaro Arianna in data 28.07.2021, ed essendo il detto immobile in atto disabitato.
- 8) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge.
- Si producono unitamente alla procura alla lite: 1) avviso di selezione del 16.10.2020; 2) domanda di partecipazione alla procedura selettiva del candidato Paolo Romano; 3) titoli ex art. 3 dell'avviso di selezione posseduti dal sig. Paolo Romano e nello specifico: patente D con abilitazione CQC, patente DE, diploma di maturità, contratto con Autoguidovie S.p.A., certificato di residenza storico attestante la lunga residenza a Messina; 4) Graduatoria idonei del 13.11.2021 attestante riconoscimento punteggio titoli di 70/100 in favore di Paolo Roman id 161279 posizione 240; 5) rettifica del 14.11.2020 della



graduatoria dei concorrenti per titoli; 6) verbale della Commissione di selezione n. 6 del 19.07.2021; 7) ricorso avverso il verbale del 19.07.2021 inviato a mezzo pec in data 31.07.2021; 8) graduatoria provvisoria precedente al verbale del 03 agosto 2021 nella quale Paolo Romano risulta collocato alla posizione 207; 9) verbale dei lavori della commissione del 03.08.2021 pubblicato unitamente alla graduatoria finale il 06.09.2021; 10) screenshot attestante la pubblicazione del verbale del 03.08.2021 con graduatoria finale in data 06.09.2021; 11) pec richiesta di accesso atti del 03.11.2021; 12) Copia del contratto di locazione dell'immobile in cui risiede a Certosa di Pavia; 13) visura immobile intestato a Zuccaro Giovanni, suocero del ricorrente dove egli risiederebbe gratuitamente, ove dichiarato vincitore del concorso; 14) articolo della Gazzetta del sud del 30.10.2021 relativo ad anomalie riscontrate nei titoli dei candidati risultati vincitori.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Salvis Iuribus

Messina, 04.11.2021

Avv. Santina Sapuppo

### **All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Messina**

Il sottoscritto Avv. Santina Sapuppo quale procuratore e difensore del sig. Paolo Romano nel procedimento instaurando dinanzi al suintestato Tribunale, come da atto soprariportato.

#### **premesse**

- che i candidati della procedura concorsuale oggetto di impugnazione da citare nella causa che si intende instaurare con il suesteso atto sono numerosi, e che non è possibile neppure identificarli a causa della mancata indicazione persino nella graduatoria definitiva dei loro dati anagrafici;
- che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e che la loro identificazione è impossibile
- che quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.

Tutto ciò premesso,

**chiede**



che sia autorizzata la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi ritenuti più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Messina, 04.11.2021

Avv. Santina Sapuppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0006022-31/05/2022 Entrata.

Stampato il giorno 31/05/2022 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: SANTINA SAPUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 9dd62bc5fdb1b66



## PROCURA ALLA LITE

Paolo Romano, nato a Messina il 06.04.1990, C.F. RMNPLA90D06F158B e residente a Certosa di Pavia, via E. Montale n. 25, C.F. RMNPLA90D06F158B, nomina l'Avv. Santina Sapuppo, C.F. SPP STN 86H55F158I, del foro di Messina, a rappresentarmi ed assistermi nel procedimento di impugnazione della graduatoria del concorso di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri dell'azienda Trasporti Messina S.p.A, "ATM", dinanzi Tribunale di Messina sezione Lavoro, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare al giudizio, quietanzare somme. Eleggo altresì domicilio presso il suo studio sito in Messina Viale Giostra n. 25, PEC avv.santinasapuppo@arubapec.it

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Messina, 04.11.2021

Firma

*Paolo Romano*

*Vere la firma*

*Avv. Santina Sapuppo*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0006022-31/05/2022 Entrata.

Stampato il giorno 31/05/2022 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**– Sezione Lavoro –**

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 5058/2021 r.g.,  
tenuto conto del carico di ruolo e del numero eccessivo di cause già fissate in ciascuna delle  
prossime udienze,  
visto l'art. 415 c.p.c.,

**p.q.m.**

fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa l'udienza del 10/05/2022  
ore 9, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte,  
a cura dell'attore, nei termini di legge.

Messina, lì 12/11/2021

Il Giudice  
*Valeria Totaro*

**Avv. Santina Sapuppo**  
98121 Messina - Viale Giostra n.25 isol.487  
Tel. fax 090 363542  
E-mail: [santina.sapuppo@hotmail.it](mailto:santina.sapuppo@hotmail.it)  
Pec: [avv.santinasapuppo@arubapec.it](mailto:avv.santinasapuppo@arubapec.it)

**Istanza di autorizzazione notifica pubblici proclami  
ad integrazione del contraddittorio**

**Tribunale di Messina  
Sezione Lavoro R.G. 5058/2021**

Nell'interesse del Sig. Paolo Romano, nato a Messina il 06.04.1990, C.F. RMNPLA90D06F158B, residente a Certosa di Pavia in via E. Montale 25, rappresentato e difeso dall' Avv. Santina Sapuppo, c.f SPP STN 86H55 F158I, la quale dichiara la propria disponibilità a ricevere le comunicazioni al telefax numero 090363542 ovvero nella casella pec: [avv.santinasapuppo@arubapec.it](mailto:avv.santinasapuppo@arubapec.it)

**Ricorrente**

**Contro**

ATM Messina s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, Palazzo Zanca, C.F./P.IVA 03573940834, pec [atm.messina@pec.it](mailto:atm.messina@pec.it)

**Resistente**

- Premesso che in data 05.06.2021 è stato depositato ricorso avverso la graduatoria per l'assunzione di 60 operatori di esercizio parametro 140 con in calce istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- Che la detta istanza era motivata dall'impossibilità di individuare i candidati controinteressati in mancanza dell'indicazione anche nella graduatoria definitiva dei dati anagrafici dei candidati vincitori del concorso, la cui identità è tutt'oggi velata dai codici identificativi;
- Che con provvedimento dell'11.11.2021 il Presidente di Sezione, Dott.ssa Laura Romeo, ha designato il giudice della causa senza nulla disporre in ordine all'istanza di notifica per pubblici proclami formulata;
- Che con provvedimento del 12.11.2021, il Giudice Dott.ssa Totaro Valeria ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e discussione, per il 10.05.2022, con ordine di notifica alla controparte;
- Che il ricorso è stato ritualmente notificato per le ragioni innanzi esposte solo all'A.T.M. S.p.A., la quale si è regolarmente costituita in giudizio;
- Che in data 04.04.2022 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0006022-31/05/2022 Entrata.

Stampato il giorno 31/05/2022 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: SANTINA SAPUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 9dd62bc5fdb1b66



- Che con provvedimento del 10.05.2022, il Giudice, ha rinviato l'udienza per i medesimi incumbenti alla data del 13.12.2022 per l'eccessivo numero delle cause presenti sul ruolo da chiamare;

Tutto ciò premesso

**si chiede**

all'On.le Giudice Dott.ssa Valeria Totaro, qualora ritenesse di voler ordinare l'integrazione del contraddittorio, di autorizzare sin d'ora la notifica ai controinteressati per pubblici proclami, sia in ragione dell'impossibilità di identificare i candidati vincitori di concorso sia per l'elevato numero degli stessi 60, in modo tale che per l'udienza del 13.12.2022, il ricorrente, possa aver già integrato il contraddittorio con garanzia della ragionevole durata del processo.

Messina, 16.05.2022

Avv. Santina Sapuppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0006022-31/05/2022 Entrata.

Stampato il giorno 31/05/2022 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: SANTINA SAPUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 9dd62bc5fdb1b66





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**– Sezione Lavoro –**

Il giudice

letta l'istanza presentata da parte ricorrente;  
valutate le motivazioni addotte;

p.q.m.

autorizza la chiesta notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della convenuta.

Messina, 23/05/2022

Il Giudice  
*Valeria Totaro*



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**– Sezione Lavoro –**

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;  
che l'eccessivo numero di cause da chiamare (53) non consente di trattarle tutte;  
che occorre dare precedenza a quelle più urgenti o di più remota iscrizione a ruolo;

**p.q.m.**

fissa per i medesimi incumbenti l'udienza del 13.12.2022.

Messina, 10/05/2022

Il giudice  
*Valeria Totaro*